

## Seminario di formazione per dirigenti sportivi

### LA RIFORMA DELLO SPORT – IL LAVORO SPORTIVO

**Giuliano SINIBALDI – Dottore Commercialista in Pesaro**

Webinar 21-22/10/2022

## I Decreti di attuazione della riforma dello sport

1. **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36** avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 5, recante **riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo;**
2. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 6, recante ***misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;***
3. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 7, recante ***misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;***
4. **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39** avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 8, recante ***semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;***
5. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 avente ad oggetto: Attuazione dell'articolo 9, recante ***misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.***

## LA RIFORMA DELLO SPORT - LE PAROLE CHIAVE

**Registri**

**Personalità giuridica**

**Fiscalità**

**Scopo di lucro**

**Attività principale e diverse**

**Lavoratore sportivo e Volontario**


**definizioni**

# LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

## I soggetti che operano nello sport dilettantistico

### Enti sportivi Dilettantistici «puri»

- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)
- Società Sportive Dilettantistiche a r.l. (SSD)
- Società Cooperative Sportive Dilettantistiche (SCSD)



### Iscritti al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RAS)

c/o il Dipartimento dello Sport


### Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica

- Associazioni Promozione Sociale (APS)
- Organizzazioni di Volontariato (ODV)
- Enti Generici del Terzo Settore (ETS)
- Imprese Sociali (IS)



### Iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) c/o il MLPS

+ RAS



# Sportive dilettantistiche: qual è la loro casa ?

Legge 289/2002 art. 90

I capisaldi del passato

Art. 148, c. 3, Tuir

Art. 67, c.1, lett. m), Tuir

Legge 398/1991

RIFORMA  
TERZO SETTORE  
RUNTS

Le novità

RIFORMA  
DELLO SPORT  
RAS

## **Enti sportivi dilettantistici «puri» Disposizioni tributarie - Art. 12 e 36 decreto 36 + coordinamento normativo**

### **Vengono confermate:**

- **L. 398/1991;**
- Art. 25, L. 133/1999: non concorrenza formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e per un numero max due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato in € 51.645,68 di
  - a) proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  - b) proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.
- Non commercialità dell'attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali (quote associative – art. 148, c. 1, Tuir);
- **De-commercializzazione corrispettivi specifici** da soci e tesserati (art. 148, cc. 3 e 8, Tuir);

## **Enti sportivi dilettantistici «puri» Disposizioni tributarie - Art. 12 e 36 decreto 36 + coordinamento normativo**

### **Vengono confermate (segue):**

- Non applicabilità delle disposizioni in materia di perdita di qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche (art. 149, c. 4, Tuir);
- Presunzione natura pubblicitaria spese di sponsorizzazione in favore di ASD e SSD
- Detraibilità spese fino a 210€ annui per la frequenza a corsi sportivi da parte di ragazzi (fino a 18 anni);
- Esenzione imposta di bollo su atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti da Asd e SSD;
- Esenzione IVA premio di addestramento e formazione tecnica;

**Enti sportivi dilettantistici «puri»  
Disposizioni tributarie - Art. 12 e 36 decreto 36  
+ coordinamento normativo**

**Trattamento tributario dei compensi sportivi**

- **L'attuale disciplina (art. 67, c. 1, lett. m), viene abrogata**
- Viene «rivoluzionato» il trattamento tributario (e previdenziale) dei collaboratori sportivi

## Enti sportivi dilettantistici ETS

### Trattamento tributario (art. 89, CTS):

- **NO L. 398/1991** (Tranne che per S.S.D. a R.L./Imprese Sociali);
- Per attività Commerciali: regimi fiscali ex art. 86 CTS (se APS) fino a 130.000,00 € o art. 80 CTS (senza limiti ma con coeff.ti più penalizzanti);
- NO de-commercializzazione ex art. 148 Tuir (Tranne che per S.S.D. a R.L./Imprese Sociali);
- De-commercializzazione SOLO per **ASD/APS** (art. 85 C.t.s.);
- Per ETS **≠** APS  «test di commercialità» delle singole attività Art. 79 CTS;

## Enti sportivi dilettantistici ETS

### Segue:

- Maggiori agevolazioni in materia di detrazione per i donatori (art. 83 CTS);
- **Facilitazioni nell'utilizzo di locali (art. 71 CTS);**
- Maggiori possibilità di accesso a credito agevolato (art. 67, per ASD/APS);
- **Agevolazioni in materia di partenariato pubblico/privato** (artt. 55 e 56 CTS);
- Per Imprese Sociali: esenzione da imposta per gli utili reinvestiti nella società
- Per Imprese Sociali: obbligo bilancio sociale e organo di controllo, indipendentemente dalla dimensione;
- **Per tutti gli ETS: schemi di bilancio rigidi + bilancio sociale** se entrate > 1 Mln €

## personalità giuridica A.S.D.

### Art. 7 e 14 decreto 39

- **Non è prevista (al contrario del TS) alcuna soglia di patrimonio minimo**
- **Non è prevista alcuna disciplina per il mantenimento dell'integrità patrimoniale;**
- Il codice del T.S. prevede (art. 22), in caso di riduzione del patrimonio minimo al di sotto del limite legale, le medesime disposizioni del c.c. in materia di società di capitali, con conseguenti responsabilità degli amministratori dell'ente;
- Nel silenzio della norma, ed in attesa di eventuali chiarimenti, si ritiene debbano essere applicati anche agli enti sportivi le disposizioni del c.c (e del T.S.)
- **Per dimostrare la sussistenza di un patrimonio netto positivo è necessaria la predisposizione di un bilancio in senso tecnico (S.P. + Conto Economico);**
- **Conseguentemente, è necessario un impianto contabile nella forma della contabilità ordinaria (partita doppia).**

## Situazione di equilibrio patrimoniale



PATRIMONIO NETTO  
(Garanzia per i terzi)  
Deve essere > ZERO



## Situazione di squilibrio/Deficit

PATRIMONIO NETTO negativo

Responsabilità Amministratori

ATTIVO

PASSIVO (DEBITI)

## Requisiti statutarî – art. 7 Decreto 36

### Oggetto Sociale

vengono sostanzialmente richiamate le disposizioni del comma 18 dell'art. 90, L. 289/2002 con alcune importanti precisazioni:

- **L'oggetto sociale** dovrà prevedere "l'esercizio **in via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".
- **attività secondarie e strumentali**, (art. 9) Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali solo **a determinate condizioni**

## Requisiti statutari – art. 9 Decreto 36

### Attività secondarie e strumentali - condizioni

- **Siano previste nello statuto** (necessità di adeguare gli statuti attuali)
- **Abbiano carattere secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali/principali
- **secondo criteri e limiti definiti con decreto** dell’Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

**N.B.!! Stessa formulazione art. 6 C.T.S.**

## Attività Secondarie e Strumentali – D.M. 19.05.2021 n. 107

### Il decreto, con riferimento all'art. 6 del C.T.S.:

Fissa un limite quantitativo massimo che i ricavi delle **Attività Diverse** – considerate sempre di natura commerciale – svolte dagli Enti del Terzo Settore (comprese le A.P.S.) non possono superare:

- **30% delle entrate complessive dell'ente**  
OPPURE
- **66% dei costi complessivi dell'ente** - fra i quali vanno tenuti in considerazione i costi figurativi dei volontari e altre componenti «figurative»

## Requisiti statutarî – art. 9 Decreto 36

### Attività secondarie e strumentali – intervento del correttivo

#### Le seguenti entrate:

- sponsorizzazione e pubblicità;
- Cessione dei diritti e indennità di formazione atleti;
- Gestione impianti e strutture sportive (consistiva);

Pur rimanendo «attività diverse», non rilevano ai fini dei limiti da definire con il decreto di cui sopra

## Requisiti statutarî – art. 9 Decreto 36

### Attività secondarie e strumentali

#### Problema (potenziale)

- Entrate del BAR/Ristorante;
- Entrate da vendita materiale sportivo;
- Corsi per attività diverse da quelle sportive (musica – doposcuola etc);
- Entrate dei centri estivi (se non si fanno solo attività sportive);
- Corsi in discipline sportive «non riconosciute»?
- .....

## Requisiti statutarî – adeguamenti correttivo per ETS

- Se le ASD/SSD assumono la qualifica di ETS/Imprese Sociali il requisito di svolgimento in via principale dell'attività sportiva non è richiesto;
- Per questi enti lo svolgimento di attività di interesse generale diverse da quelle sportivo-dilettantistiche è assimilato alle attività principali;
- Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del cc, ad eccezione della disciplina della distribuzione degli utili e della devoluzione del patrimonio

## Requisiti statutari – art. 8 Decreto 36

### Distribuibilità parziale degli utili

in analogia con il sistema delle imprese sociali gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di **società** potranno:

- **Destinare una quota degli utili** ad aumento gratuito del capitale sociale (inferiore al 50% degli utili di esercizio e nei limiti dell'indice ISTAT di inflazione annua);
- **Distribuire utili ai soci**, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- **Rimborsare al socio** il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato secondo gli indici di cui sopra.

**ATTENZIONE:** problema compatibilità con art. 148, c. 8, lett. a) - f), T.U.I.R. ai fini della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici da soci e tesserati

## Requisiti statutari – art. 8 Decreto 36

### Assenza di scopo di lucro

- Viene riformulato il concetto di **assenza di scopo di lucro**;
- per la quantificazione del “**lucro indiretto**” viene richiamato *l’art.3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 112/2017 (Imprese Sociali)*, il che comporta, rispetto all’attuale situazione, l’individuazione di indici a livello puntuale, ancorché di non semplicissima interpretazione;
- Viene ampliata (mutuando la disciplina delle imprese sociali) la platea dei soggetti “sotto osservazione”, aggiungendo ai “*soci ed associati*”, anche le figure “*lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento del rapporto*”

## Requisiti statutari – art. 11 Decreto 36

### Incompatibilità

- Viene ampliato il regime **dell'incompatibilità degli amministratori** a ricoprire cariche societarie nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS, prevedendo che tale incompatibilità non è più legata "*alla medesima carica*", come previsto dall'art. 90, ma si estende a "*qualsiasi carica*" in altre a.s.d. o s.s.d.

## **Il regime fiscale dei compensi sportivi**

### **Disciplina attuale**

**Fino all'entrata in vigore della riforma dello sport**

## Le prestazioni sportive dilettantistiche – disciplina attuale

### ART. 67, comma 1, T.U.I.R.

Sono redditi diversi

**se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:**

## Le prestazioni sportive dilettantistiche – disciplina attuale

- **lett. m) :**
  - Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi **erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;
  - **I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

## Le prestazioni sportive dilettantistiche – disciplina attuale

### Art. 69 Tuir - Premi, vincite e indennità

#### Comma 2

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.

Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

## Trattamento Fiscale – disciplina attuale

Fino ad € 10.00,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Non concorrono</b> a formare il reddito del percettore</li> <li>➤ <b>Nessuna Ritenuta</b></li> </ul>
Da € 10.000,00 ad € 30.158,27 (ulteriori € 20.658,28)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ritenuta a <u>titolo di imposta (definitiva)</u> nella misura del 23% (primo scaglione IRPEF);</li> <li>➤ Non <b>concorrono</b> a formare il reddito del percettore (non vanno dichiarati se costituiscono l'unico reddito)</li> <li>➤ Rilevano ai fini della determinazione dello scaglione se non costituiscono l'unico reddito</li> </ul>
Compensi superiori a € 30.158,27	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Assoggettati a ritenuta a <u>titolo di acconto</u> nella misura del 23% (primo scaglione IRPEF);</li> <li>➤ <b>Concorrono</b> alla formazione del reddito del percettore</li> </ul>

**Si applica il principio di cassa (anno solare)**

**L'imposta è maggiorata delle addizionali IRPEF**

## Trattamento Previdenziale – disciplina attuale

- Non costituiscono redditi da lavoro
  - completo esonero dalla contribuzione INPS e dai premi assicurativi INAIL, a prescindere dall'importo ricevuto
- 
- Circolari INPS, 07.02.2001 n.32 e 26.02.2003 n.42
  - Nota INAIL del 19.03.2003

## Le prestazioni sportive dilettantistiche – disciplina attuale

Art 67, c. 1, lett. m) T.U.I.R.: Sono redditi diversi ... se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni.. né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente .....

### requisito soggettivo

- CONI,FSN,EPS e qualunque organismo da essi riconosciuto

- art.35co.6 D.L.207/08 conv.l.14/09 - estensione FSN,DSA,EPS anche per co.co.co. A/G

### requisito oggettivo

- esercizio diretto attività sportiva dilettantistica
- didattica, preparazione e assistenza
- **nelle discipline riconosciute dal CONI**
- collaborazioni coordinate continuative A/G

### escluse le prestazioni di lavoro subordinato

- etero-direzione
- potere disciplinare
- disposizione delle energie lavorative

### escluse le prestazioni di lavoro autonomo professionale

- professione abituale ancorché non esclusiva

## Le prestazioni sportive dilettantistiche – La giurisprudenza

- Tra novembre 2021 e gennaio 2022 la Corte di Cassazione ha emesso **37 sentenze**, di tenore univoco, ai sensi delle quali:
- **in presenza di una attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir non possano essere riconosciuti** (“... non consente di includere all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono..);
- Sono da escludere dall'area dei redditi diversi **“le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono”**
- La **scelta interpretativa si basa sul precetto fondamentale dell'articolo 38 Costituzione; “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria...”**, indipendentemente dalla qualificazione **giuridico-formale** del rapporto di lavoro.

## Le prestazioni sportive dilettantistiche – La giurisprudenza

In virtù dell'ipotesi eccettuativa di cui all'**articolo 67** citato, anche riferita all'obbligo contributivo previdenziale, **non sono soggette agli obblighi predetti le prestazioni contenute nei limiti monetari prefissati e relative alle dettagliate attività**, a condizione che:

- **chi invoca l'esenzione dimostri la fonte del reddito, la natura sostanziale dilettantistica dell'ente erogatore e lo svolgimento della prestazione "in ragione del vincolo associativo esistente tra prestatore e associazione o a società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale";**
- **il soggetto percettore non svolga tale attività con carattere professionale** e cioè "in corrispondenza all'arte o professione abitualmente esercitata anche se non in modo esclusivo".

**LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO**  
**D.Lgs. 36 – Titolo V**

**Il Decreto Correttivo**  
**(ad oggi non ancora pubblicato in GU)**

## Il Decreto correttivo della riforma

- **20/09/2021** il Dip. Dello Sport nomina una commissione di tecnici chiamati ad esaminare e sintetizzare i contributi degli operatori del mondo sportivo per elaborare proposte correttive al D.Lgs 36/2021 anche a seguito di ulteriori audizioni. Lavoro ultimato a gennaio 2022 su cui gli uffici preposti intervengono con alcuni aggiustamenti.
- In particolare, sono oggetto di revisione la disciplina del lavoro sportivo, la disciplina della personalità giuridica delle associazioni, la definizione di «attività diverse» e la revisione degli adempimenti (registro attività sportive, bilancio etc)
- **7/7/2022** il Consiglio dei Ministri approva in prima lettura il correttivo al D.Lgs 36  
<http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0431.pdf&leg=XVIII#pagemode=none>

## Il Decreto correttivo della riforma

- **10/9/2022** la Conferenza Stato Regioni esprime l'intesa sul testo <https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-09092022/report/>. Il parere viene pubblicato qui: <http://www.regioni.it/.../sport-come-migliorare-la.../>
- **15-20/09/2022** le commissioni parlamentari hanno approvato il testo del decreto correttivo, con alcune osservazioni. [https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1360789&part=doc\\_dc-allegato\\_a&fbclid=IwAR0fCzcQck1ZkihA9ERyPTP1qEgVUjmkIVo6pnH1xDG5kKTgt7ByEmd5sVE](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1360789&part=doc_dc-allegato_a&fbclid=IwAR0fCzcQck1ZkihA9ERyPTP1qEgVUjmkIVo6pnH1xDG5kKTgt7ByEmd5sVE)
- **28/09/2022 Il CdM ha approvato in via definitiva il testo del decreto correttivo**  
Si è in attesa della pubblicazione del correttivo in GU

## IL LAVORO SPORTIVO – i principi della legge delega 86/2019

- garantire l'osservanza dei principi di **parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico** e di **assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport**;
- riconoscere i principi della **specificità dello sport**, nonché delle **pari opportunità**, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico
- **individuare la figura del lavoratore sportivo**, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e di **definire** la relativa **disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale** e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
- disciplinare i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;
- dare riconoscimento giuridico alla figura del laureato in scienze motorie.

# LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

## D.Lgs 36 – Titolo V – Artt. 25-40

- Viene fissato il principio ai sensi del quale **è lavoratore sportivo chi esercita le attività sportive verso un corrispettivo**
- Vi è un **ribaltamento dell'attuale paradigma**
- Il rapporto di lavoro sportivo può assumere, **in relazione alle modalità di svolgimento**, le comuni configurazioni di rapporto di lavoro: lavoro subordinato, co.co.co, lavoro autonomo occasionale, lavoro autonomo con modalità professionali (P. IVA)

# LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

## D.Lgs 36 – Titolo V

### Regola generale

- “Ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario” (art. 25, c. 5)
- per quanto non regolato diversamente dal decreto “è fatta salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi” (art. 36, c. 2)

## IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36



# IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

## Intervento del correttivo

SONO LAVORATORI  
SPORTIVI (anche)

- i **tesserati** che svolgono le mansioni che saranno individuate come necessarie allo svolgimento di attività sportiva con regolamento da adottare da parte di FSN/EPS/DSA
- ad esclusione delle co.co.co Amministrativo Gestionali

## IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

**NON SONO  
LAVORATORI SPORTIVI**

Segretaria (vedi co.co.co AG)

Receptionist

Addetti all'impianto

Addetti alle pulizie


Accompagnatori

Altre figure non citate (es. i c.d. «fac totum»)

I Volontari

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro

## IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36



## **Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo**

### **Art. 28 D. Lgs. 36**

**si presume la natura di lavoro autonomo, nella forma del co.co.co se:**

- a) La durata delle prestazioni non supera le **18 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN-DSA-EPS

## **Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo**

### **Art. 28 D.Lgs. 36**

#### **Se si superano le 18 ore?**

- a) Non scatta automaticamente la presunzione di lavoro subordinato;
- b) Se le modalità del rapporto di lavoro sono compatibili, il rapporto può continuare ad essere qualificato co.co.co;
- c) Opportuna la procedura di certificazione del rapporto di lavoro

## **Il lavoro sportivo subordinato - Art. 26**

### **E' un contratto di lavoro subordinato «più leggero»**

- Può essere a termine (max 5 anni);
- E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato tra le stesse parti;
- E' ammessa la cessione del contratto (secondo i regolamenti federali);
- E' possibile prevedere una clausola compromissoria;
- Non si applicano una serie di clausole previste dallo statuto dei lavoratori e dalla legislazione sul lavoro;

## CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI - Art. 37

- **Non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo;**
- Quindi ad esse non si applica la presunzione ex art. 28, c. 2 se durata settimanale è < 18 ore;
- **Devono essere co.co.co «genuine»** (altrimenti opera la riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato ordinario);
- Se genuine, si applica il trattamento tributario e previdenziale delle co.co.co sportive;
- **Gli adempimenti restano quelli ordinari** (come oggi): comunicazione preventiva centri impiego, LUL, busta paga etc – le semplificazioni sono riservate ai soli lavoratori sportivi;

## I volontari - Decreto correttivo

- Viene eliminata la figura dell'amatore, sostituita da quella del volontario che, come nella disciplina del Terzo Settore, **potrà percepire esclusivamente rimborsi spese;**

### LAVORATORE SPORTIVO

- Lavoro **subordinato** (art.2094 c.c.)
- Lavoro **autonomo** (art.2222 c.c.)
- **collaborazione coordinata e continuativa** (art.409 n.3 c.p.c.)

**PRESUZIONE DI ONEROSITA'**

**Causa di lavoro:  
scambio tra lavoro e retribuzione**

### COLLABORATORE VOLONTARIO

- comunione di scopo solidaristico, non di lucro
- Il prestatore svolge attività **a titolo gratuito**
- può ricevere esclusivamente rimborsi spese analitici e documentati
- **Devono essere assicurati** per la responsabilità civile verso i terzi

**PRESUNZIONE DI GRATUITÀ**

**Causa Iudica/associativa:  
assenza del rapporto sinallagmatico**

## TRATT.TO TRIBUTARIO (art. 25 e 36)

**Lavoro subordinato**



Reddito lavoro dipendente – artt. 49 e 51 Tuir

**Co.co.co**



Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente art 50 e 52 del TUIR

**Lavoro autonomo  
professionale**



Art. 53 e 54 del TUIR + P.IVA (possibile regime forfettario)

**Lavoro autonomo  
occasionale**



Art. 67 del TUIR

**Per tutte le categorie**



Esenzione fiscale primi 15.000,00 € (correttivo)

## Trattamento Previdenziale lavoratore sportivo

### Art. 35 D. Lgs 36

- La **gestione previdenziale di riferimento** è diversa in relazione alla tipologia di rapporto:
- Dipendenti: Fondo Pensione Sportivi Professionisti c/o INPS (sia professionisti che dilettanti);
  - (solo dilettantismo) Co.co.co, P.IVA ed Occasionali: Gest. Separata INPS;
  - Soggetti iscritti alla gestione «ex ENPALS»: 6 mesi di tempo per optare;

## Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo (dilettantistico)

Tipologia di rapporto	Aliquota previdenziale	Aliquote "minori" assistenziali	Ripartizione società sportiva/lavoratore
Lavoro subordinato	33%	5,17%	23,81% - 9,19% (il 5,17% è a carico del datore di lavoro)
Co.co.co.	25%	2,03%	2/3 – 1/3
Lavoratori autonomi	25%	1,23%	Addebito (volontario) 4% al committente
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie	24%	//	Se co.co.co 2/3-1/3 Se autonomo addebito (volontario) 4% al committente

## Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo (dilettantistico)

- l' esenzione fiscale aumenta (per tutte le tipologie di lavoro sportivo) da 10.000 euro a **15.000 euro**;
- **Fino a 5.000 euro** = esenzione da contributi INPS (solo per co.co.co, P.IVA e occasionali – no per dipendenti);
- **da 5001 a 15.000** si verseranno (solo) i contributi INPS, legge 335/95, nella misura del:
  - ❑ 24% in presenza di altra contribuzione previdenziale
  - ❑ 25 % + contr.ne «minore» 0,72% + 1,31% = 27,03% per chi e' senza copertura previdenziale
  - ❑ riduzione del 50% sui contributi previdenziali (non per minori) per i **primi cinque anni**
- **superati i 15.000 euro** si pagheranno sia i contributi inps, come sopra, che l'irpef, con le aliquote ordinarie e relative addizionali
- Il percipiente deve **autocertificare i compensi percepiti** (ai fini del superamento soglie esenzione)

## Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo (dilettantistico)

**Contributi aggiuntivi «minori»** per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata - inps clrc. n. 25 del 11/02/22:

- 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, assegno per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale;
- 1,31% per il finanziamento della dls coll. (indennità disoccupazione mensile collaboratori)

**INAIL:** aliquota puntuale da verificare caso per caso – ipotizzabile 5-6 per mille

**Rimborsi spese:** non concorrono alla formazione del reddito (ed al raggiungimento delle soglie di esenzione) i rimborsi spese analitici e documentati (compresi chilometrici);

## **Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo (dilettantistico)**

### **Lavoratori sportivi con P.IVA**

#### **soglie di esenzione**

- Se operano solo VS committenti sportivi non ci sono problemi;
- Superata la soglia di esenzione fiscale (15.000,00) possono applicare il regime forfettario fino a 65.000,00 € di fatturato;
- Se operano anche Vs soggetti non sportivi (es. privati o alberghi o palestre commerciali) dovrà essere chiarito come operano le soglie di esenzione

## Decreto correttivo - sintesi

- **premi erogati ad atleti e tecnici: saranno assoggettati a ritenuta fiscale a titolo di imposta del 20%, indipendentemente dall'importo.** Tali premi non saranno assoggettati a contribuzione;
- Viene prevista la **riduzione dei contributi previdenziali al 50% per i primi cinque anni** (fino al 31/12/2027);
- L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente

## Decreto correttivo - sintesi

IMPORTANTISSIMO - ART.35, c. 8 quater

- “Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non si dà luogo a recupero contributivo**”

## Decreto correttivo - sintesi

### Dipendenti Pubblici (Art. 25)

- possono prestare la propria attività nell'ambito delle asd/ssd purchè:
  - fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio
  - previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza
  - a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari
- L'attività può essere retribuita dai beneficiari
  - solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
  - In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive nell'area del dilettantismo (co.co.co o lavoro autonomo) sia a livello fiscale che previdenziale
- Possono inoltre ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive (soggette al regime di cui all'art 30 DPR 600/73 – ritenuta a titolo di imposta 20%)

## Correttivo: le semplificazioni degli adempimenti sul lavoro

### Nuovo art. 28 D.Lgs 36/2021

- La comunicazione preventiva ai centri per l'impiego è sostituita dalla comunicazione dei medesimi dati al RAS;
- Se il compenso annuo non supera i 5.000 Euro non occorre operare la comunicazione preventiva;
- Per le co.co.co sportive, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche;
- Per le co.co.co sportive, se il compenso annuale non supera l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga;
- E' previsto che una serie di comunicazioni da effettuare c/o INPS ed INAIL siano operate attraverso il RAS;
- **Il MLPS dovrà emanare appositi decreti attuativi entro il 01/04/2023.**

## DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO

### Ulteriori conseguenze dell'inquadramento lavorativo

- Sicurezza sul lavoro (DM 81/2008): – DVR – RSP (titolare) – RSA (rappresentante dei lavoratori);
- Medico del lavoro;
- Adempimenti datore di lavoro (comunicazioni preventiva, busta paga etc) – salvo semplificazioni previste da correttivo;
- INAIL;
- Per lavoratori dipendenti: contrattazione collettiva - Naspi – TFR etc;
- Privacy;
- Obblighi di informativa;
- C.U./770;
- .... etc

## ALCUNI ESEMPI DI INCIDENZA DEI NUOVI COSTI

### N.B.!!

- Nelle slides che seguono il calcolo degli oneri tributari e previdenziali è operato a livello sostanziale, e non puntuale, ed è finalizzato ad individuare l'effetto economico della riforma sui bilanci dei sodalizi sportivi.
- Il calcolo analitico dei costi dovrà tener conto, caso per caso, delle aliquote puntuali delle addizionali IRPEF, della contribuzione INAIL etc, ma non sposterà l'effetto sostanziale della valutazione.
- Gli esempi sono relativi ad un contratto di lavoro sportivo nella forma della co.co.co.

## ESEMPIO N. 1: COMPENSO € 5.000,00

### OGGI

- esente da inps e irpef
- **Lordo = netto = 5.000**

### DOMANI (dal 01/01/2023)

- esente da inps e irpef
- **Lordo = netto = 5.000**

### Oneri da considerare:

- INAIL (c.ca 5-6 per mille)

## ESEMPIO N. 2: COMPENSO € 10.000,00

### OGGI

- esente da inps e irpef
- **Lordo = netto = 10.000**

### DOMANI (dal 01/01/2023)

- esente IRPEF
- soggetto a inps da € 5.001 a 10.000  
(25% \* 50%) = 12,25 + 2,03 = 14.53%  
5.000 \* 14,53% = 726,50  
di cui 1/3 a carico dello sportivo e 2/3 della ASD
- **netto per percipiente = 9.757,83 (-2,42%)**
- **> costo per asd/ssd = 484,33 (+ 4,84%)**

Ulteriori oneri da considerare:

- INAIL (c.ca 5-6 per mille)

## ESEMPIO N. 3: COMPENSO € 15.000,00

### OGGI

- ritenuta a titolo di imposta dopo i primi 10.000
  - 23% su 5.000 = 1.150 \*
  - **costo ASD: 15.000,00**
  - **netto percipiente: 13.850\***
- \* oltre ad addizionali

### DOMANI

- Esente Irpef
- soggetto a Inps da € 5.001 a 15.000  
(25%\* 50%) = 12,25 + 2,03= 14.53%  
10.000 \* 14,53% = 1.453,00  
di cui 1/3 (484,33) a carico dello sportivo e 2/3 (968,67) della ASD
- **netto percipiente = 14.515,67 (+4,44%)**
- **> costo per asd/ssd = 968,67 (+ 6,46%)**

Ulteriori oneri da considerare:

- INAIL (c.ca 5-6 per mille)

## TABELLA RIEPILOGATIVA – primi 5 anni

Compenso	Art. 67 attuale			D.Lgs 36 post correttivo (primi 5 anni)					
	Imposte	Contributi	netto	Imposte	Contributi	costo ASD	diff.	netto sportivo	diff
5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%
8.000,00	-	-	8.000,00	-	435,90	8.290,60	3,63%	7.854,70	-1,82%
10.000,00	-	-	10.000,00	-	726,50	10.484,33	4,84%	9.757,83	-2,42%
12.000,00	494,00	-	11.506,00	-	1.017,10	12.678,07	5,65%	11.660,97	1,35%
15.000,00	1.235,00	-	13.765,00	-	1.453,00	15.968,67	6,46%	14.515,67	5,45%
18.000,00	1.976,00	-	16.024,00	741,00	1.888,90	19.259,27	7,00%	16.629,37	3,78%
20.000,00	2.470,00	-	17.530,00	1.235,00	2.179,50	21.453,00	7,27%	18.038,50	2,90%

\* add.li regionali e comunali calcolate al 0,9 + 0,8 - contributi calcolati al 50%

## TABELLA RIEPILOGATIVA – a regime

Compenso	Art. 67 attuale			D.Lgs 36 post correttivo (a regime)					
	Imposte	Contributi	netto	Imposte	Contributi	costo ASD	diff.	netto sportivo	diff
5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%
8.000,00	-	-	8.000,00	-	810,90	8.540,60	6,76%	7.729,70	-3,38%
10.000,00	-	-	10.000,00	-	1.351,50	10.901,00	9,01%	9.549,50	-4,51%
12.000,00	494,00	-	11.506,00	-	1.892,10	13.261,40	10,51%	11.369,30	-1,19%
15.000,00	1.235,00	-	13.765,00	-	2.703,00	16.802,00	12,01%	14.099,00	2,43%
18.000,00	1.976,00	-	16.024,00	741,00	3.513,90	20.342,60	13,01%	16.087,70	0,40%
20.000,00	2.470,00	-	17.530,00	1.235,00	4.054,50	22.703,00	13,52%	17.413,50	-0,66%

\* add.li regionali e comunali calcolate al 0,9 + 0,8 - contributi calcolati al 100% (27,03%)



# Disclaimer

**Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.**

**Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto.**

**grazie per l'attenzione**



**Dott. Giuliano Sinibaldi**  
Studio Sinibaldi Marinelli  
Galleria dei Fonditori n. 3  
61122 – Pesaro (PU)

## **Contatti**

**Tel:** 0721.451363

**email:** [sinibaldi@sinibaldimarinelli.it](mailto:sinibaldi@sinibaldimarinelli.it)

**web:** [www.cmsmcommercialisti.it](http://www.cmsmcommercialisti.it)

© Riproduzione riservata

